

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1649)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VALITUTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MAGGIO 1974

Istituzione del Ministero dei beni e delle attività culturali

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema del generale riordinamento dell'intero settore dei « beni culturali » è sul tappeto da molti anni e, come accade anche per altri essenziali problemi della vita nazionale (la scuola e la sanità, ad esempio), nonostante le molteplici dichiarazioni contenenti precisi propositi di volerlo risolvere, si è tuttora fermi sulle posizioni di partenza e nulla di concreto è stato fatto per uscire dall'immobilismo e passare alla fase operativa.

Gli effettivi termini del problema sono troppo noti per essere qui ulteriormente illustrati. Basti riandare a quanto si è letto in questi ultimi anni sui giornali o visto sui teleschermi a proposito di trafugamenti di opere d'arte; di bande organizzate per attuare tali trafugamenti su scala nazionale; di esportazione illegale di beni di valore inestimabile; dello scempio di tante bellezze paesaggistiche (un visitatore di cinquant'anni fa stenterebbe a riconoscere Napoli e Sorrento trasformate in gabbie di cemento armato);

dell'abbandono in cui versano musei, biblioteche ed archivi di Stato; e così via, per rendersi conto che la situazione da affrontare è altamente drammatica e richiede drastici ed immediati interventi se si vuole riuscire a salvare quel tanto del nostro patrimonio culturale su cui i rapinatori di vario conio e stile non hanno ancora steso la mano. Ulteriori indugi costituirebbero non solo un imperdonabile ed irrimediabile errore, ma una vera e propria iattura. Nè ci si può più nascondere dietro il paravento di studi o di indagini da effettuare o da portare a compimento, dal momento che l'intero settore è stato esplorato nei minimi dettagli da studiosi ed esperti particolarmente qualificati e che sono state formulate precise proposte non difficilmente traducibili in linguaggio normativo.

Ci si riferisce, in particolare, alle indagini della Commissione cosiddetta Franceschini, dal nome del parlamentare che la presiedette (istituita in base alla legge 26 aprile 1964, n. 310) ed alle conclusioni da essa raggiunte

ed esposte in 84 dichiarazioni, 9 raccomandazioni e un ordine del giorno costituenti la solida base da cui sarebbe stato possibile partire per quella azione di integrale riordimento del settore cui si è dianzi accennato.

Senonchè dal 1966, da quando cioè la Commissione terminò i suoi lavori, ad oggi, nulla è avvenuto; per meglio dire, una seconda Commissione, succeduta alla Franceschini e denominata Papaldo, dal nome dell'alto magistrato amministrativo che la presiedette, elaborò uno schema di disegno di legge composto di 130 articoli, rimasto però allo stato di schema e sempre più coperto dalla polvere degli archivi.

Vero è che le proposte della Commissione Franceschini diedero origine a polemiche e a dibattiti accesi, ma sarebbe stato illusorio pensare che una riforma di struttura dell'intero territorio dei beni culturali di così ampia portata ed involgente, e travolgente, tanti e così radicati interessi, qual era, appunto, quella delineata dalla Commissione Franceschini, potesse andare esente da critiche ed opposizioni di ogni genere. Il fatto è che si preferì seguire, anche in questa occasione, la vecchia strada del *quieta non movere*, anzichè affrontare le necessarie battaglie sul piano tecnico e politico.

La relazione della Commissione Franceschini — di cui fece parte il senatore liberale Bergamasco — si impone alla nostra attenzione per lo scrupolo con cui furono trattate tutte le questioni comunque attinenti al patrimonio culturale, nonchè per la incisività ed originalità delle soluzioni proposte. Per la prima volta l'intero settore dei beni culturali fu esplorato in tutti i suoi dettagli ed angolazioni, maggiori e minori; nessun particolare fu trascurato. Per la prima volta tutto il patrimonio culturale del Paese fu visto nel suo insieme: dall'archeologia, ai musei, alle biblioteche, agli archivi di Stato, ai beni ambientali, paesaggistici ed arborei. Per la prima volta fu progettata una disciplina sostanzialmente unitaria non solo per assicurare ad ogni categoria di bene culturale — il cui stato giuridico venne chiaramente definito — una tutela il più possibile uniforme, ma anche per accentrare in un solo organo direzionale le responsabilità politico-

amministrative concernenti la gestione, la valorizzazione e la vigilanza del nostro patrimonio culturale. La relazione prevedeva che alle varie amministrazioni che principalmente si occupano dei beni costituenti detto patrimonio (la Presidenza del Consiglio, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'interno) sarebbe dovuto succedere un'amministrazione autonoma dei beni culturali operante sotto la responsabilità politica e la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il disegno di legge, che si ha l'onore di sottoporre al vostro esame, si è attenuto alla relazione della Commissione Franceschini, alla quale — come giova ripetere — collaborò un rappresentante liberale, sia nel disegno generale che in non poche sue norme particolari. Peraltro, tenuto conto della circostanza che, pur non essendo stato istituito il Ministero dei beni culturali, da tempo fa parte dei Governi che si sono succeduti il Ministro senza portafogli incaricato per i beni culturali, avente ufficio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, si è ritenuto più opportuno prevedere la creazione del Ministero « pieno » dei beni culturali e comprendervi anche lo spettacolo ed il turismo: lo spettacolo perchè evidentemente non può non rientrare tra i beni culturali ed il turismo perchè strumento essenziale per il godimento e la valorizzazione del patrimonio culturale (« la maggior parte dell'enorme afflusso turistico in Italia è dovuta alla brama di goderne i tesori monumentali, culturali e paesistici »). Si sopprime, cioè, il Ministero del turismo e dello spettacolo, attualmente articolato in tre Direzioni generali e si istituisce, come appena detto, un Ministero pieno che, raggruppando competenze ora suddivise tra il predetto Ministero del turismo ed altri Ministeri (pubblica istruzione, interno, eccetera), raggiunge lo scopo di dare maggiore coesione, efficienza e mobilità all'azione direttiva del settore e, al tempo stesso, di realizzare non indifferenti economie per quanto riguarda i servizi generali o di comune interesse.

Mentre però il turismo e lo spettacolo conservano immutata la loro organizzazione (nè avrebbe potuto farsi diversamente senza sov-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vertire alcuni principi fondamentali della nostra vita amministrativa), i beni culturali comprendenti le antichità, i musei, le biblioteche, gli archivi di Stato, l'ambiente, eccetera, sono sottoposti ad una nuova disciplina che consente di amministrarli in modo più razionale e più rispondente alle esigenze dei tempi, avvalendosi di procedure sveltite ed abbreviate.

Anzichè l'« Amministrazione » autonoma, proposta dalla Commissione Franceschini, si è ritenuto preferibile istituire l'« Agenzia » autonoma sul modello americano. Non è solo questione di nomi. Dicendo « Agenzia », si sono volute sottolineare la particolare autonomia e la dinamicità operativa dell'apparato direzionale della gestione dei beni culturali; un apparato agente in modo celere ed efficiente, pur restando sottoposto a controlli interni, seri e costanti, ma non tali da incepparne i meccanismi e da incidere negativamente sul suo funzionamento.

Le tradizionali lungaggini per alienare od esportare un bene culturale (che poi favoriscono i tentativi quasi sempre riusciti di alienarlo ed esportarlo illegalmente); il fermo, che si protrae per anni ed anni, di opere di edilizia nel caso che si rinvenivano nelle aree edificabili reperti archeologici; le inadeguate misure di sicurezza per le opere d'arte di cui il nostro Paese è così ricco (che sono all'origine dei molti facili furti che avvengono quasi quotidianamente e che restano quasi sempre impuniti), sono tutte cose destinate probabilmente a cessare con l'Agenzia che potrà avvalersi di strumenti più aggiornati e più idonei, di procedure semplificate e di personale qualificato per fronteggiare tutte le evenienze. È stato, ad esempio, previsto che presso le soprintendenze territoriali operino commissioni di pronto intervento, tenute ad effettuare i necessari sopralluoghi in tempi brevissimi (cinque giorni), in modo che il soprintendente possa adottare subito i necessari provvedimenti cautelativi o autorizzativi.

L'Agenzia si articola in istituti centrali per servizi di carattere generale; in soprintendenze generali che dirigono sul piano nazionale le attività tecnico-amministrative dei grandi settori in cui si suddividono i beni

culturali; in soprintendenze territoriali che attendono agli stessi compiti sul piano territoriale (non nazionale), in comitati regionali che attendono al coordinamento tra le attività svolte dalle soprintendenze territoriali e dai vari enti pubblici e privati. Le biblioteche, i musei e gli archivi di Stato, pur ricevendo direttive di carattere generale dalle soprintendenze generali, vengono configurati come organi autonomi.

I beni culturali sono soggetti ad una disciplina comune per alcuni aspetti e differenziata per altri, cioè a seconda delle varie categorie di appartenenza: ad ogni modo questa disciplina è destinata ad essere specificata, in particolare, nei provvedimenti delegati previsti dagli articoli 19 e seguenti del presente disegno di legge, che ne indicano i principi ed i criteri direttivi generali.

Il disegno di legge sottoposto al vostro esame, intende anche raggiungere il fine di snellire il Ministero della pubblica istruzione, sottraendo alla sua competenza il vastissimo settore attualmente rientrando nella competenza della Direzione generale delle antichità e belle arti.

Ove si tenga presente che, con altro disegno di legge contestualmente presentato al Parlamento dai liberali, si prevede la costituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sottraendo così anche l'istruzione superiore all'ambito di competenza del Ministero della pubblica istruzione, questo stesso ambito resta limitato a quello meramente scolastico preuniversitario, dalla scuola materna ed elementare all'istruzione secondaria di secondo grado. Solo in questo più ristretto ambito è prevedibile che il Ministero della pubblica istruzione possa normalizzare le proprie funzioni adempiendole con sufficiente regolarità, mentre quelle che con le due proposte liberali vengono ad esso sottratte potranno essere meglio assolte da parte dei due nuovi Ministeri.

Questo disegno di legge non pretende di risolvere totalmente un problema che si trascina da tanti anni e che è stato oggetto — come si è già visto — di un dibattito così ampio ed approfondito in sedi qualificate. Si è ben consapevoli dei suoi limiti e delle

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sue lacune: tuttavia si è desiderato presentarlo egualmente nella speranza che esso rappresenti un punto di partenza o comunque di riferimento perchè possa avere inizio quell'iter legislativo nel corso del quale tutte le forze politiche interessate abbiano modo di prospettare e far valere il loro punto di vista, correggendo e completando il disegno di legge stesso.

L'articolo 1 prevede l'istituzione del Ministero dei beni e delle attività culturali.

Gli articoli 2 e 3 prevedono, rispettivamente, la devoluzione al Ministero dei beni e delle attività culturali delle funzioni appartenenti ad altri Ministeri e la composizione del Ministero stesso, che viene strutturato in tre direzioni generali per i beni culturali, per lo spettacolo e per il turismo, ed in un Ispettorato generale degli affari generali e del personale.

L'articolo 4 definisce il bene culturale e il bene culturale « dichiarato ».

L'articolo 5 istituisce il Consiglio nazionale dei beni e delle attività culturali, definendone la composizione ed i compiti.

L'articolo 6 fissa le competenze della Direzione generale dei beni culturali.

L'istituzione dell'Agenzia, la sua composizione e la sfera delle sue attività sono previste all'articolo 7.

L'articolo 8 indica le competenze del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia, mentre il successivo articolo 9 specifica a quali principi ci si dovrà attenere nella predisposizione del regolamento dell'Agenzia stessa per quanto riguarda lo stato giuridico ed economico del personale, nonchè le sue attività amministrative e contabili.

Gli articoli 10 e 11 trattano rispettivamente dell'esercizio finanziario, del bilancio e del collegio dei revisori.

Indicatasi all'articolo 12 la composizione dell'Agenzia, che viene ad articolarsi in istituti centrali, soprintendenze generali, soprintendenze territoriali e comitati regionali, se

ne prevedono più dettagliatamente la struttura e le competenze con gli articoli dal 13 al 18.

Con l'articolo 19 si provvede a delegare il Governo ad emanare uno o più decreti con valore di legge ordinaria secondo i principi e i criteri direttivi previsti: dall'articolo 20 per la disciplina dello status di bene culturale; dall'articolo 21 per la determinazione dei diritti, poteri ed obblighi che discendono dalla qualifica dichiarata di bene culturale; dall'articolo 22 per la predisposizione delle misure rivolte alla conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, nonchè alla diffusione dell'informazione del patrimonio culturale, nonchè alla diffusione dell'informazione del patrimonio stesso; dall'articolo 23 per la determinazione dei casi di espropriazione per pubblica utilità e delle sanzioni in caso di violazione delle norme rivolte alla disciplina dei beni culturali, e dall'articolo 24 per la determinazione delle modalità concernenti le elezioni e le designazioni dei componenti il Consiglio nazionale dei beni e delle attività culturali.

Infine gli articoli 25, 26 e 27 prevedono rispettivamente il coordinamento della normativa vigente in materia di beni culturali con il presente disegno di legge, con le norme transitorie per gli stanziamenti di bilancio e la copertura finanziaria necessaria all'attuazione della legge.

Non è esagerato affermare che solo in una nuova organica disciplina legislativa è riposta la speranza di salvezza del nostro patrimonio culturale. A questa speranza si affidava l'anzidetta Commissione Franceschini allorchè, all'atto di iniziare i suoi lavori, dichiarava di volere « riconoscere al patrimonio storico, archeologico, artistico e paesistico, oggetto della indagine, un preminente valore di civiltà, assoluto, universale e non transeunte, tale da caratterizzarlo come patrimonio dell'umanità di cui ogni possessore singolo, ogni Paese, ogni generazione debbono considerarsi soltanto depositari, e quindi responsabili di fronte alla società, a tutto il mondo civile e alle generazioni future.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Da ciò consegue:

1) in ordine ai doveri dello Stato: un impegno incondizionato di provvedere con tutti i mezzi necessari alla sua salvaguardia e alla sua valorizzazione;

2) in ordine al possesso e al godimento: una concreta applicazione del concetto di bene comune, attraverso il controllo delle pubbliche autorità e la subordinazione dei diritti e degli interessi privati alle esigenze della sua conservazione, del suo incremento, del suo libero studio e del suo generale godimento;

3) in ordine al metodo e alla struttura degli strumenti di tutela e di valorizzazione: una chiara delimitazione dei fini e dei mezzi, e pertanto una decisa priorità degli aspetti scientifici e culturali ».

La Commissione affermava, altresì, che « la coscienza dei valori supremi ed insostituibili del patrimonio storico, archeologico, artistico e paesistico deve essere presente a ciascun cittadino, come elemento della sua educazione civica e come dovere umano, co-

stituendo un impegno di condotta che è condizione essenziale perchè le leggi di tutela e, in generale, l'azione pubblica in materia conseguano efficacemente il loro fine ».

Il fatto che la Commissione sia potuta giungere in tempi relativamente brevi alle citate conclusioni che rappresentano una sintesi così ampia ed impegnativa di tutti i beni culturali, « superando ogni comprensibile divario culturale o politico, in una fraternità di collaborazione, in un affiatamento culturale, in una comune e quasi religiosa dedizione al supremo oggetto delle sue cure: il culto della verità e della bellezza, l'intransigente difesa del patrimonio spirituale della nostra Patria e della sua sublime missione di civiltà », faceva fondatamente sperare che questi beni avrebbero potuto essere salvati.

La risposta all'interrogativo se, a distanza di otto anni dalla presentazione di detta relazione, sia possibile continuare a sperare in tale salvezza dipende soltanto da noi e cioè dalla determinazione con cui il Parlamento saprà e vorrà affrontare finalmente il tema della riforma organica della disciplina del patrimonio culturale della Nazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione del Ministero)

È istituito il Ministero dei beni e delle attività culturali.

Art. 2.

(Devoluzione delle funzioni)

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sono soppressi:

- 1) il Ministero del turismo e dello spettacolo;
- 2) la Direzione generale delle antichità e belle arti e la Direzione generale delle accademie e biblioteche presso il Ministero della pubblica istruzione;
- 3) la Direzione generale degli archivi di Stato presso il Ministero dell'interno;
- 4) tutti gli organi consultivi esistenti presso il Ministero della pubblica istruzione in materia di biblioteche, accademie, antichità e belle arti e presso il Ministero dell'interno in materia di archivi di Stato.

Le relative funzioni sono devolute al Ministero dei beni e delle attività culturali, ad eccezione di quelle riguardanti le accademie che permangono nella competenza del Ministero della pubblica istruzione attraverso l'istituzione di apposito Ispettorato generale.

Al Ministero dei beni e delle attività culturali sono parimenti devolute tutte le funzioni in materia di beni culturali attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai Ministeri della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste.

All'atto dell'entrata in vigore della presente legge, il personale di ogni qualifica, appartenente al Ministero del turismo e dello spettacolo e alle direzioni generali di cui ai punti 2) e 3) nonchè ai vari ruoli da esse dipendenti, è trasferito nei ruoli del Ministero dei beni e delle attività culturali.

Art. 3

(Composizione del Ministero)

Il Ministero dei beni e delle attività culturali è così composto:

- 1) Direzione generale dei beni culturali;
- 2) Direzione generale dello spettacolo;
- 3) Direzione generale del turismo;
- 4) Ispettorato generale degli affari generali e del personale.

Art. 4.

(Definizione del bene culturale)

Si intende per bene culturale ogni cosa immobile e mobile che rivesta interesse archeologico, storico, artistico, ambientale e paesaggistico, archivistico e librario ed ogni altro bene che, pur non possedendo le anzidette caratteristiche, abbia pregio, rarità e rappresentatività singolari in relazione alla storia culturale dell'umanità.

Con decreto del Ministro, da emanarsi, su proposta della Direzione generale dei beni culturali, previo parere conforme del Consiglio nazionale dei beni e delle attività culturali, potrà stabilirsi che determinate categorie di beni culturali siano considerate « beni dichiarati » per la presenza di peculiari caratteristiche senza che sia necessario l'apposito atto di dichiarazione di cui al successivo articolo 20.

I beni culturali dello Stato sono beni indisponibili: quelli di cui siano detentori a qualsiasi titolo altri soggetti pubblici o privati, sono disponibili solo nei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 5.

(Consiglio nazionale dei beni e delle attività culturali)

È istituito il Consiglio nazionale dei beni e delle attività culturali che formula proposte ed ha compiti consultivi e di studio in ordine a tutte le attività concernenti i beni culturali, ivi compreso lo spettacolo, e a quelle concernenti il turismo.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il Consiglio, presieduto dal Ministro dei beni e delle attività culturali (ed in caso di sua assenza o impedimento dal vice presidente), è composto da:

1) sette membri per ciascuno dei settori di cui al secondo comma dell'articolo 7 designati, tra studiosi ed esperti particolarmente qualificati, dal Presidente del Consiglio, dal Ministro dei beni e delle attività culturali, dal Ministro della pubblica istruzione, dal Consiglio superiore della pubblica istruzione e dagli enti culturali pubblici e privati maggiormente rappresentativi che attendono alla conoscenza, tutela e valorizzazione dei beni culturali;

2) tredici membri per il settore dello spettacolo, designati tra studiosi ed esperti particolarmente qualificati del mondo dello spettacolo, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e da associazioni ed enti culturali, teatrali e cinematografici maggiormente rappresentativi;

3) tredici membri per il settore del turismo designati tra studiosi ed esperti particolarmente qualificati in materia turistica dal Ministro dei beni e delle attività culturali e da enti pubblici ed associazioni, anche a carattere sindacale, maggiormente rappresentativi che si occupano di tale materia;

4) un rappresentante per ciascuna Regione a statuto ordinario e a statuto speciale designato dalla rispettiva Giunta regionale;

5) un rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministeri: interno, agricoltura e foreste, lavori pubblici, pubblica istruzione e trasporti e aviazione civile;

6) cinque rappresentanti della Pontificia Commissione per l'arte sacra in Italia.

Il Consiglio nazionale dei beni e delle attività culturali è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e dura in carica quattro anni. I suoi componenti possono essere confermati una sola volta.

Il Consiglio nazionale dei beni e delle attività culturali si riunisce in assemblea plenaria ed in comitati di settore; questi ultimi

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

possono giovare della consulenza di studiosi o di esperti, anche stranieri.

Ogni componente del Consiglio può far parte di più sezioni.

Nella prima adunanza l'assemblea plenaria elegge nel suo seno tanti vice presidenti quanti sono i settori in cui il Consiglio si articola. Il vice presidente più anziano esercita le funzioni di vice presidente dell'assemblea plenaria.

Il Consiglio si dà un regolamento con cui disciplina le proprie attività, ivi comprese le modalità di convocazione e di funzionamento.

Le modalità per la designazione dei componenti del Consiglio e dei consulenti di cui al quarto comma sono stabilite con le norme dei decreti delegati previsti dagli articoli 19 e seguenti della presente legge.

Art. 6.

(Direzione generale dei beni culturali)

La Direzione generale dei beni culturali attua le direttive politico-amministrative fissate dal Ministro in materia di beni culturali. La gestione delle attività connesse alla conoscenza, valorizzazione e tutela dei beni stessi è affidata all'Agenzia di cui al successivo articolo.

Art. 7.

(Agenzia dei beni culturali)

È istituita l'Agenzia dei beni culturali che ha personalità giuridica ed autonomia amministrativa e finanziaria.

L'attività dell'Agenzia si esplica nei seguenti settori:

- 1) archeologia;
- 2) arte;
- 3) ambiente, paesaggio e natura;
- 4) musei;
- 5) storia;
- 6) biblioteche;
- 7) archivi di Stato.

L'Agenzia è retta da un Consiglio di amministrazione, costituito da undici membri, nominati dal Ministro, di cui sette scelti tra studiosi ed esperti particolarmente qualificati degli anzidetti settori e quattro scelti tra esperti particolarmente qualificati di amministrazione, economia e finanza.

Il presidente è eletto dai membri del Consiglio nel proprio seno; ha la rappresentanza legale dell'ente ed è responsabile, verso il Ministro, dell'opera dell'Agenzia.

Il segretario del Consiglio di amministrazione è scelto tra i dirigenti della Direzione generale dei beni culturali.

I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

Quanti di essi appartengono ai ruoli dello Stato, sono collocati fuori ruolo secondo le disposizioni vigenti.

Art. 8.

(Competenze del Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia delibera i programmi annuali o pluriennali della propria gestione sotto il profilo scientifico, amministrativo e finanziario; promuove, per l'ulteriore corso, a cura della Direzione generale dei beni culturali, i progetti di legge interessanti i beni culturali; disciplina, con prescrizioni generali, le attività dell'Agenzia, ivi comprese quelle degli archivi, delle biblioteche e dei musei di Stato; amministra i fondi iscritti nel bilancio di previsione dell'Agenzia; recluta ed amministra il personale dell'Agenzia in base alle norme dello stato giuridico di cui al seguente articolo; vigila sui servizi dell'Agenzia; propone alla Direzione generale dei beni culturali, su istanza delle Soprintendenze generali, l'ambito territoriale di competenza delle Soprintendenze territoriali; provvede ai rapporti con organismi regionali, interregionali e, d'intesa col Ministro degli affari esteri, con quelli esteri.

Art. 9.

*(Regolamento per il personale
e per le attività amministrative e contabili)*

Il regolamento dell'Agenzia, concernente lo stato giuridico ed economico del personale nonché le attività amministrative e contabili dell'Agenzia stessa, si ispirerà ai seguenti principi:

1) ammissione e progressione in carriera del personale delle varie categorie e qualifiche attraverso strumenti di selezione atti ad attribuire valore preminente alla preparazione tecnica e alle attitudini specialistiche; i concorsi saranno banditi anche su base regionale;

2) frequenza periodica obbligatoria di corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale;

3) istituzione di ruoli: per dirigenti tecnico-scientifici; per dirigenti scientifici specialisti in materie riguardanti scienze storiche, fisiche o naturali, da utilizzare secondo le varie necessità; per funzionari amministrativi dirigenziali, ispettivi e direttivi; per funzionari di ragioneria; per dirigenti ed agenti dei ruoli di sicurezza; per impiegati di concetto, con mansioni tecniche, da specificare secondo le esigenze dei servizi, e con mansioni amministrative; per impiegati addetti a mansioni esecutive ed ausiliarie di ordine tecnico, d'ordine amministrativo, eccetera;

4) facoltà di assunzione mediante contratti d'opera di personale direttivo e tecnico-scientifico, anche di nazionalità straniera;

5) adeguamento delle carriere dirigenziali scientifiche a quelle universitarie, sia sotto il profilo della progressione delle carriere stesse che sotto il profilo del trattamento economico;

6) possibilità di affidare con pieno trattamento economico e relative indennità a dirigenti tecnico-scientifici lo svolgimento di incarichi di studio o di ricerca sia in Italia che all'estero;

7) determinazione di nuovi criteri per la disciplina delle nomine del personale onorario al fine di accrescere le possibilità di

giovarsi dell'opera di studiosi particolarmente qualificati;

8) disciplina delle attività amministrative e contabili dell'Agenzia improntata ai principi della semplificazione e dello snellimento delle procedure, prevedendosi tra l'altro:

a) la distinzione tra spese ordinarie e spese programmatiche;

b) il bilancio di cassa annuale;

c) bilanci operativi quadrimestrali con aggiustamenti corrispondenti;

d) il fondo di riserva per spese impreviste;

e) il consuntivo annuale corredato della relazione dimostrativa dello stato di realizzazione dei programmi;

f) verifiche contabili almeno quadrimestrali operate dal collegio dei revisori;

g) assegnazione di fondi agli Istituti centrali, alle Soprintendenze ed agli uffici in cui si articola l'Agenzia, da gestire autonomamente e con l'obbligo di darne periodico conto al Consiglio di amministrazione.

Art. 10

(Esercizio finanziario e bilancio)

L'esercizio finanziario dell'Agenzia coincide con quello dello Stato.

Il finanziamento dell'Agenzia è costituito:

a) dalle somme iscritte a favore di essa nel bilancio del Ministero dei beni e delle attività culturali;

b) dai proventi di gestione e patrimoniali;

c) da altre entrate eventuali.

Il bilancio della spesa dell'ente è presentato all'approvazione del Parlamento in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali.

Art. 11.

(Collegio dei revisori)

Il controllo amministrativo-contabile su tutte le attività dell'Agenzia è esercitato da

un collegio di revisori composto di cinque membri di cui due magistrati della Corte dei conti, due rappresentanti del Ministero del tesoro ed uno del Ministero delle finanze.

Il collegio è presieduto dal magistrato della Corte con la qualifica più elevata o con la maggiore anzianità; dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere confermati una sola volta.

Il collegio lavora a tempo pieno ed esercita tutti i controlli amministrativo-contabili previsti dalle leggi.

Il collegio è nominato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali d'intesa con il presidente della Corte dei conti e gli altri Ministri interessati.

Il collegio riferisce sull'azione di controllo ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del tesoro.

La Corte dei conti esercita il suo controllo in base alla legge 21 marzo 1958, n. 259.

Il presidente del collegio o uno dei suoi componenti designati dal presidente assiste alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 12.

(Composizione dell'Agenzia)

L'Agenzia si articola come segue:

- 1) Istituti centrali;
- 2) Soprintendenze generali;
- 3) Soprintendenze territoriali;
- 4) Comitati regionali.

Art. 13.

(Istituti centrali)

Gli Istituti centrali svolgono attività di interesse generale per l'Agenzia. Essi sono:

- 1) Istituto centrale per la catalogazione e documentazione dei beni e delle attività culturali;
- 2) Istituto centrale di ricerca per la conservazione dei beni culturali;
- 3) Istituto centrale per la formazione del personale;

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4) Istituto centrale per la sicurezza del patrimonio artistico.

Gli Istituti di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono retti da un direttore nominato dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia tra i soprintendenti generali; l'Istituto di cui al numero 4) da un direttore nominato dal Consiglio di amministrazione, su una rosa di nomi proposta dal Ministro dell'interno.

I direttori degli Istituti durano in carica un quadriennio e possono essere confermati.

Secondo le prescrizioni generali dettate dal Consiglio di amministrazione, ogni Istituto centrale si dà un regolamento con cui disciplina la propria attività.

Art. 14.

(Soprintendenze generali)

Le Soprintendenze generali soprintendono a tutte le attività concernenti i settori per cui sono costituite.

Esse sono:

Soprintendenza generale per l'archeologia;

Soprintendenza generale per i beni artistici e storici;

Soprintendenza generale per le manifestazioni artistiche contemporanee;

Soprintendenza generale per l'ambiente, il paesaggio e la natura;

Soprintendenza generale per i musei;

Soprintendenza generale per le biblioteche;

Soprintendenza generale per gli archivi di Stato.

Le Soprintendenze generali si articolano in uffici scientifici e amministrativi. Esse propongono al Consiglio di amministrazione i programmi annuali o pluriennali, con l'indicazione della spesa, per il proprio settore di attività e, una volta ottenuta l'approvazione, ne assicurano l'esecuzione; assegnano alle Soprintendenze territoriali i fondi necessari per le rispettive attività nell'ambito dei programmi deliberati dal Consiglio di amministrazione; formulano proposte per

l'organizzazione dei propri uffici ed approvano quelle formulate dalle Soprintendenze territoriali; provvedono al coordinamento delle attività dei propri uffici e di quelli delle Soprintendenze territoriali con le attività degli enti pubblici territoriali e degli enti privati svolgenti le stesse o analoghe attività.

Art. 15.

(Soprintendenze territoriali)

Le Soprintendenze territoriali attendono alla conoscenza scientifica; alla vigilanza; alla utilizzazione; alla conservazione dei beni culturali rientranti nella propria competenza e alla diffusione della informazione di tali beni.

Esse sono:

Soprintendenze territoriali per l'archeologia;

Soprintendenze territoriali per i beni artistici e storici;

Soprintendenze territoriali per l'ambiente, il paesaggio e la natura.

Le Soprintendenze territoriali propongono alle Soprintendenze generali i programmi annuali o pluriennali con l'indicazione della spesa per il proprio settore di attività e, una volta ottenuta l'approvazione, ne assicurano l'esecuzione; formulano proposte per l'organizzazione dei propri uffici; svolgono i compiti ad esse assegnati dalle Soprintendenze generali.

Gli archivi, i musei e le biblioteche di Stato costituiscono organi a sè stanti e dipendono direttamente dalle rispettive Soprintendenze generali.

Presso ogni Soprintendenza territoriale funzionano:

1) una commissione di pronto intervento costituita di tre dirigenti tecnico-scientifici, di un impiegato con mansioni tecniche e di un fotografo per gli interventi aventi carattere di assoluta urgenza. La commissione riferisce al soprintendente entro i cinque giorni successivi all'intervento stesso; il soprintendente decide con decreto avente carattere definitivo;

2) un ufficio amministrativo ed un ufficio di ragioneria e contabilità.

Art. 16.

*(Conferenze periodiche dei
soprintendenti territoriali)*

I soprintendenti operanti in una stessa circoscrizione territoriale si riuniscono periodicamente per discutere i problemi di comune interesse, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione.

Art. 17.

(Soprintendenze territoriali speciali)

Possono essere istituite Soprintendenze territoriali speciali per la conoscenza, la tutela o la valorizzazione di beni culturali aventi carattere specialistico.

Art. 18.

(Comitati regionali)

Nell'ambito di ciascuna Regione è istituito il Comitato regionale per i beni culturali di cui fanno parte i soprintendenti dei beni culturali, in ragione della rispettiva competenza territoriale, e i rappresentanti degli enti autarchici territoriali, delle istituzioni locali scientifiche e culturali, pubbliche o private, che svolgano attività o curino interessi relativi ai beni stessi.

I Comitati regionali adempiono, nell'ambito regionale, ad una funzione di impulso e di coordinamento tra tutte le attività, concernenti i beni culturali, svolte dalle Soprintendenze territoriali e dai vari enti pubblici o privati; attendono a studi e formulano proposte da sottoporre alle competenti Soprintendenze generali.

Art. 19.

(Delega al Governo)

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi indicati

negli articoli successivi, uno o più decreti delegati aventi valore di legge ordinaria:

1) per la disciplina dello *status* di bene culturale;

2) per la determinazione dei diritti, poteri ed obblighi che discendono dalla qualifica dichiarata di bene culturale;

3) per la predisposizione delle misure dirette alla conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale nonchè alla diffusione dell'informazione del patrimonio stesso;

4) per la determinazione dei casi di espropriazione e delle sanzioni in caso di violazione delle norme concernenti la disciplina dei beni culturali;

5) per la determinazione delle modalità dell'elezione dei componenti e della designazione dei consulenti del Consiglio nazionale di cui all'articolo 5 della presente legge.

Art. 20.

(Accertamento della qualità di bene culturale)

Le norme concernenti la disciplina di *status* di bene culturale, dovranno prevedere che: la qualità di bene culturale sia accertata mediante « dichiarazione » motivata del soprintendente; l'attribuzione della qualifica sia notificata al proprietario o ai comproprietari ovvero ai detentori a qualsiasi titolo del bene stesso, secondo modalità da stabilire con apposito regolamento; la dichiarazione del bene culturale sia trascritta su pubblici registri e diffusa attraverso pubblicazioni ufficiali annuali edite a cura dell'Agenzia; siano adottati preventivi accordi con l'autorità ecclesiastica per la dichiarazione dei beni culturali appartenenti alla Chiesa e con le competenti rappresentanze delle altre confessioni religiose per la dichiarazione dei beni culturali a queste appartenenti.

Art. 21.

(Diritti, poteri ed obblighi derivanti dalla qualifica di bene culturale)

Dalla dichiarazione o dalla mancanza di dichiarazione di bene culturale derivano di-

ritti, poteri, obblighi da determinarsi tenendo presenti i seguenti principi e criteri generali:

1) la dichiarazione di bene culturale produce l'effetto di costituire certezza legale della qualità medesima ed assoggetta il bene ai poteri dello Stato secondo le norme della legge;

2) il proprietario del bene culturale non assoggettato a dichiarazione può chiedere al soprintendente che sia accertato se il bene stesso possieda caratteri tali da potere essere assoggettato a dichiarazione; la dichiarazione, sempre motivata, di accertamento negativo di bene culturale comporta la libertà dell'oggetto da ogni vincolo sia al fine della circolazione all'interno del territorio nazionale che ai fini dell'esportazione, salvo, in questo ultimo caso, l'obbligo dell'autorizzazione dei competenti uffici di esportazione; assoluto divieto di esportazione del bene culturale dichiarato, salvo nei casi previsti espressamente dalla legge;

3) determinazione degli obblighi, per i detentori a qualsiasi titolo di bene culturale dichiarato, ai fini della custodia; della manutenzione ordinaria e straordinaria; del rispetto assoluto dello stato fisico; dell'ammissione del pubblico al godimento di esso;

4) determinazione dei casi in cui il soprintendente o persona da lui delegata possa liberamente accedere ai luoghi ove si trovi il bene culturale, fermo restando l'obbligo di un congruo preavviso sia che si tratti di privati, a favore dei quali potranno essere predisposte adeguate misure, sia che si tratti di amministrazioni pubbliche o altre autorità proprietarie o detentrici a qualsiasi titolo del bene stesso;

5) possibilità di disporre riproduzioni, rilievi, calchi, eccetera, del bene culturale dichiarato secondo le direttive dell'Agenzia;

6) possibilità di effettuare, da parte dello Stato o di enti culturali e privati, depositi coattivi o volontari di beni culturali mobili presso musei od istituzioni scientifiche per particolari motivi, previo parere vincolante del Consiglio nazionale dei beni e delle attività culturali;

7) obbligo della preventiva autorizzazione del soprintendente per l'alienazione del

bene culturale dichiarato, appartenente a soggetti diversi dallo Stato ovvero per la costituzione di diritti reali su di esso; disciplina del provvedimento di rilascio o di diniego per l'autorizzazione stessa con prefissione di termini, possibilità di contraddittorio, eventuale apposizione di clausole. Per le alienazioni di maggior rilievo si prevederà il parere vincolante del Consiglio nazionale dei beni e delle attività culturali;

8) facoltà da parte del soprintendente di acquistare per lo Stato o altro ente pubblico il bene culturale per il quale sia stata rilasciata l'autorizzazione all'alienazione, al prezzo fissato dal richiedente l'autorizzazione stessa, nonchè di rettificare i prezzi dichiarati per eccesso adottando le necessarie cautele a garanzia degli interessati;

9) istituzione di apposite commissioni chiamate a stabilire, nei casi in cui occorra, i prezzi di stima del bene culturale e determinazione delle modalità dirette ad assicurare l'indipendenza dei membri delle commissioni stesse;

10) soppressione di ogni tassa per la esportazione e l'importazione del bene culturale e gratuità dell'ingresso ai musei ed alle località aventi interesse culturale;

11) possibilità di pagare le imposte di successione anche mediante cessione allo Stato di beni culturali dichiarati;

12) possibilità di detrazione anche indiretta dall'imponibile o dal debito di imposta del valore del bene oggetto di donazione o di lascito allo Stato;

13) possibilità di esenzione per le imposte di successione e di registro relative ad immobili dichiarati beni culturali quando le spese di mantenimento dell'immobile risultino superiori al reddito dell'immobile stesso.

Art. 22.

(Conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale; diffusione dell'informazione del patrimonio stesso)

Le norme concernenti la conoscenza, tutela, valorizzazione del patrimonio culturale nonchè la diffusione dell'informazione del

patrimonio stesso si ispireranno ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) concessione di incentivi, sotto forma di sussidi, contributi o prestiti per facilitare l'esecuzione delle opere occorrenti alla conoscenza, tutela e valorizzazione del bene culturale, nonchè stipulazione, allo stesso fine, di convenzione tra Soprintendenza e proprietario del bene culturale;

2) determinazione delle modalità per l'attuazione dell'obbligo di assicurare il godimento e le più ampie possibilità di studio del bene culturale dichiarato;

3) disciplina, di concerto con le competenti autorità religiose, dell'uso delle cose sacre e delle cose adibite al culto che siano state dichiarate bene culturale;

4) determinazione delle misure cautelative da adottare dal soprintendente nel caso di violazione degli obblighi di cui al precedente articolo, prevedendo:

a) possibilità di adottare, mediante ordinanza, provvedimenti urgenti nei casi in cui un bene culturale, anche non dichiarato, corra pregiudizio imminente e irreparabile e non sia dato di provvedere secondo le normali procedure;

b) determinazione dei casi in cui la Soprintendenza ha l'obbligo di assistere il proprietario o detentore a qualsiasi titolo del bene culturale per ciò che concerne lo studio, gli interventi di conservazione, l'assistenza amministrativa e la valorizzazione del bene stesso;

c) determinazione dei casi in cui il proprietario o detentore a qualsiasi titolo del bene culturale ha l'obbligo di avvertire immediatamente il soprintendente nell'eventualità di danno o di pericolo di danno del bene ovvero di adottare adeguate misure per evitare al bene un danno imminente o l'aggravarsi di un danno già verificatosi;

d) determinazione dei casi in cui è necessaria l'autorizzazione del soprintendente per rimuovere il bene culturale dichiarato o per modificarne lo stato fisico ed indicazione delle modalità per la concessione di detta autorizzazione;

e) determinazione dei casi in cui le spese di restauro sono a totale carico del

proprietario del bene culturale ovvero a carico totale o parziale dell'Agenzia e previsione, in quest'ultimo caso, della possibilità, da parte dell'Agenzia stessa, di acquistarne la proprietà, per lo Stato od altro ente pubblico, anche per quota, imputando sul valore di stima dei beni calcolati prima del restauro l'importo delle spese sostenute;

f) attribuzione al soprintendente, in caso di inadempimento dell'obbligo da parte del proprietario, della facoltà di provvedere autoritativamente alle necessarie opere di restauro del bene culturale, decidendone eventualmente il sequestro ed addebitando le relative spese al proprietario, ovvero, trattandosi di bene immobile, di nominare un « provveditore al restauro » avente qualifica di pubblico ufficiale e poteri di azione in vece e luogo del proprietario;

g) facoltà di sospendere i lavori e di ordinare l'intervento del servizio di sicurezza allorquando in ordine ad un bene culturale dichiarato, mobile od immobile, siano iniziati lavori attinenti al bene stesso o all'ambiente in cui è collocato senza che sia stata richiesta od ottenuta la necessaria autorizzazione;

h) predisposizione delle garanzie atte ad assicurare il più rigoroso controllo scientifico sulla condotta dei lavori connessi a rinvenimenti di beni archeologici;

i) obbligo del nulla osta dell'agenzia, sentito il Consiglio nazionale dei beni e delle attività culturali, per l'approvazione dei piani degli insediamenti urbani ed industriali, per la installazione di strutture turistiche ricettive, anche se a carattere temporaneo, per le licenze edilizie e per ogni altra opera o lavoro che possa comunque incidere sugli aspetti di carattere archeologico, ecologico ed ambientale;

l) possibilità di adottare misure cautelative analoghe a quelle previste nelle lettere precedenti, anche ove si tratti di bene culturale non dichiarato, con la riserva che, se entro trenta giorni il soprintendente non emette la relativa dichiarazione, cesserà la sottoposizione del bene stesso ad ogni misura cautelativa;

5) determinazione, previo parere vincolante del Consiglio nazionale dei beni e delle

attività culturali, delle zone definite archeologiche o di riserva archeologica; predisposizione dei relativi programmi di scavo e delle modalità della loro esecuzione a cura del soprintendente o mediante concessione ad istituti scientifici, ad enti pubblici o privati, con l'indicazione delle garanzie necessarie per quanto riguarda la idoneità delle dotazioni e delle attrezzature scientifiche, delle qualità tecniche del personale, eccetera;

6) divieto di intraprendere scavi archeologici non compresi nei programmi di cui al precedente punto, salvo casi di assoluta urgenza;

7) modalità per la conservazione, l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo, per la formazione e manutenzione delle riserve e dei parchi naturali, parchi e giardini pubblici, impianti di vivai, eccetera; per la protezione delle acque naturali, delle rocce, dei giacimenti di fossili e resti paleontologici, della fauna e di tutto quanto può interessare il patrimonio arboreo, le singolarità, le particolarità geologiche e la fauna del territorio nazionale;

8) adozione delle misure atte a favorire la più ampia diffusione di informazioni in merito al patrimonio culturale.

Art. 23.

(Espropriazione per pubblica utilità e sanzioni)

Saranno previste:

1) la possibilità di espropriazione per pubblica utilità del bene culturale che rivesta particolare interesse per la collettività o per la conoscenza scientifica ovvero quando il suo proprietario non offra le necessarie garanzie per assicurarne l'adeguata conservazione ovvero quando occorra valorizzarlo mediante la creazione di zone di rispetto o di visita;

2) la facoltà di espropriazione dei terreni nei quali debbono essere effettuati sca-

vi di particolare importanza previo parere vincolante del Consiglio nazionale dei beni e delle attività culturali;

3) la trasformazione in delitti dei reati contravvenzionali riguardanti il patrimonio culturale;

4) la qualificazione, come illeciti penali, degli illeciti attualmente previsti come amministrativi.

Art. 24.

(Modalità delle designazioni e delle elezioni dei componenti il Consiglio nazionale dei beni e delle attività culturali)

Saranno stabilite le modalità di elezione e designazione dei componenti del Consiglio nazionale di cui al precedente articolo 5, nonché le procedure per la scelta dei consulenti di cui al quarto comma dello stesso articolo, prevedendosi tra l'altro:

a) la ripartizione del numero dei componenti del predetto Consiglio nazionale fra quelli da designarsi da parte del Presidente del Consiglio dei ministri e quelli da designarsi da parte di Ministri, enti od associazioni;

b) la indicazione degli enti pubblici e privati i cui componenti hanno diritto al voto per le elezioni;

c) il voto limitato ad un terzo dei nominativi da eleggere se gli elegendi siano tre o più di tre;

d) la validità del voto se vi abbia preso parte almeno un quarto degli aventi diritto.

Art. 25.

(Coordinamento)

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge si provvederà al coordinamento tra la legislazione vigente in materia di beni culturali di cui alla presente legge e i decreti delegati.

Art. 26.

*(Disposizioni transitorie
per gli stanziamenti di bilancio)*

Nella prima applicazione della presente legge sono iscritti nel bilancio del Ministero dei beni e delle attività culturali gli stanziamenti previsti attualmente nel bilancio del Ministero del turismo e dello spettacolo; nelle rubriche 15, limitatamente alle biblioteche, e 16, riguardante le antichità e belle arti, del bilancio del Ministero della pubblica istruzione; nonchè nella rubrica 6, concernente gli archivi di Stato, del bilancio del Ministero dell'interno.

Art. 27.

(Copertura finanziaria)

All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, si fa fronte, per l'anno finanziario 1975, mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.